

NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo II - Disciplina del tipo di frazionamento

Art. 10 Redazione dei tipi di frazionamento

1. Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e devono essere riportate sull'estratto della mappa catastale, il quale deve indicare anche le particelle confinanti con quelle frazionate.
2. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali, coincidenti ove possibile con punti riportati sulle mappe originali d'impianto, o con nuovi punti di riferimento introdotti nei fogli di mappa ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12, ovvero con punti individuati d'intesa con l'Ufficio del Catasto.
3. I punti di cui al comma precedente, che devono risultare nell'estratto della mappa, nonché le nuove linee dividenti, esattamente individuabili sul terreno, sono descritti nel tipo di frazionamento mediante segni convenzionali topografici, che saranno determinati con regolamento di esecuzione della presente legge.
4. L'assunzione delle misure sul terreno può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo, al fine di verificare l'esattezza dei punti di riferimento.
5. La nuova particellazione è assegnata dall'Ufficio del Catasto in conformità alle esigenze tecniche ed in funzione della concordanza fra Catasto e Tavolare.